

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1024

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANGHERI, PASCOLAT, BORDON, GASPAROTTO,  
FACHIN SCHIAVI**

*Presentata il 3 luglio 1987*

**Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Belluno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente IX Legislatura, sulla base di proposte di legge (la prima fu quella del Gruppo del PCI, presentata in data 16 aprile 1984) di vari gruppi parlamentari riguardanti « provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche della cooperazione nelle aree di confine della regione Friuli-Venezia Giulia », si dette vita a un impegnato confronto in sede parlamentare, per giungere a una legge su queste questioni.

Dapprima si costituì presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati un « comitato ristretto », con il compito di redigere un testo unico sulle materie in oggetto.

Il « Comitato », di cui facevano parte ovviamente i deputati del gruppo del PCI, riuscì entro la data del 4 marzo 1987,

poco prima perciò della fine della IX Legislatura, a definire un testo unico che raccoglieva le grandi idee ispiratrici delle proposte iniziali e le novità nel frattempo intervenute, e con ciò a rappresentare una base complessivamente accettabile (anche se ancora emendabile), affinché la Commissione Bilancio prima e l'Aula successivamente, potessero approvare in via definitiva tale provvedimento, ritenuto giustamente di grande valore strategico per l'area in menzione e d'interesse nazionale e comunitario sul piano dei grandi interessi di internazionalizzazione delle scelte economiche e delle grandi infrastrutture viarie e di collegamento.

Purtroppo la fine anticipata della IX Legislatura ha impedito che questo importante provvedimento venisse approvato in tempo utile dal Parlamento,

come purtroppo è accaduto, per quanto attiene la nostra regione, anche per altre proposte di legge riguardanti la riduzione delle servitù militari, la tutela della minoranza slovena e la valorizzazione delle lingue minori di cui quella friulana in particolare.

Avere l'interruzione anticipata della legislatura precedente impedito che tali rilevanti momenti della vita civile, culturale ed economica, come nella fattispecie quelli riguardanti la cooperazione economica nelle aree di confine della regione Friuli-Venezia Giulia, potessero essere concretamente risolti dal Parlamento della Repubblica, deve costituire per i Gruppi Parlamentari un impegno chiaro e preciso sin dai primi passi di questa X Legislatura.

Non è strumentale ricordare che nel corso della ultima campagna elettorale si sono moltiplicati gli impegni d'onore da parte di rappresentanti nazionali e locali dei partiti per confermare che la X Legislatura darà risposte positive alle attese così ampiamente suscitate fra le popolazioni e le categorie sociali-economiche e culturali del Friuli-Venezia Giulia. Attese che sono particolarmente rilevanti rispetto a questa proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra attenzione.

Il testo della presente proposta di legge, con qualche non marginale ritocco, ricalca le scelte operate dal succitato « Comitato ristretto » della Commissione Bilancio della Camera.

Non è certo per pigrizia culturale, né tantomeno politica che, i sottoscritti deputati del Gruppo del PCI ripresentano quel « vecchio » testo.

La ragione è invece tutta politica. Nel senso che non intendiamo sminuire il lavoro svolto e soprattutto perché riteniamo che questo nostro atto, possa significare l'obiettivo responsabile di poter conseguire un risultato positivo per la nostra regione e per il Paese, insieme, in una fase di particolare complessità della vita del Friuli-Venezia Giulia nel suo rapporto con il Paese, la CEE e i paesi confinanti dell'Est-europeo.

Vogliamo infatti, onorevoli colleghi, aprire assieme al Parlamento della nostra Repubblica, una fase che riteniamo di rilevante valore e significato per questa nostra terra, nel contesto dello sviluppo delle grandi relazioni di pace, convivenza e cooperazione tra i popoli e le loro culture ed economie.

Si tratta, nella sostanza di consentire, che un processo di trasformazione, di cambiamento in positivo si possa affermare per una terra di confine come il Friuli-Venezia Giulia.

Infatti nel corso di questi decenni, la collocazione geopolitica del Friuli-Venezia Giulia è stata purtroppo una remora al suo sviluppo. I costi pagati dalle popolazioni giuliana e friulana, dopo il secondo conflitto mondiale, il peso di una politica della difesa che ha sempre considerato questa terra come prima barriera verso l'Est-europeo e le conseguenti non scelte sul piano della valorizzazione del ruolo e vocazione naturale, del suo essere area baricentrica nel cuore dell'Europa, debbono essere rimossi da una politica nazionale che superi i ritardi storici e apra una strada a nuovi momenti di sviluppo della funzione internazionale di questa parte dell'Italia.

Onorevoli Colleghi, il Friuli e la parte giuliana della regione, nel corso di questi dieci anni hanno conosciuto momenti di rilevante importanza sul piano politico, economico e istituzionale.

Il Trattato di Osimo, la ricostruzione del Friuli terremotato, gli sconvolgimenti dell'economia legata alle partecipazioni statali, con le conseguenti fasi di caduta della occupazione e del ruolo complessivo della città di Trieste, non sono che i titoli di una vicenda storica alle volte drammatica e contemporaneamente complessa che ha contraddistinto questa regione di confine. Una regione che non ha ancora trovato stabilità nella sua unità istituzionale, sempre minacciata da spinte alla divisione, e che non ha saputo, con il concorso dello Stato, diventare di fatto un'area di interesse nazionale un'area di interesse nazionale e comunitario coerente con la sua collocazione geopolitica.

Il finanziamento dello Stato e la tenace opera per la ricostruzione fisica dal terremoto avvenuto nel 1976 hanno certo dato il senso che un intero popolo è capace di riscattarsi e contemporaneamente che un diverso rapporto con lo Stato è possibile.

Ma la ricostruzione fisica dal terremoto del 1976 non è sufficiente a dare da sola la garanzia di quel grande progetto che è oggi necessario per quest'area del Paese. Come, del resto, le vicende del dopo-Osimo, il grave ridimensionamento delle strutture portanti dell'economia marittima, portuale e delle partecipazioni statali, e il mancato ricambio strutturale hanno impedito di assumere quel ruolo internazionale di Trieste e dell'intera regione, che invece è il naturale e necessario processo del domani in una visione di sviluppo ed internazionalizzazione dell'economia e della politica di convivenza tra popoli così diversi tra loro per storia, cultura e lingua.

Da ciò esce un quadro di una politica non fatta, di ritardi che devono essere superati e perciò di scelte che devono essere compiute.

Il Friuli-Venezia Giulia, nel quadro di una politica di nuove relazioni in Europa, come area di rilevante interesse nazionale e comunitario, deve diventare momento di importante impegno da parte del Parlamento nazionale.

Onorevoli colleghi, da questo quadro non certo esauriente delle questioni presenti per la nostra regione, viene confermata l'esigenza di dar corso alla presentazione immediata e ad una approvazione sollecita della presente proposta di legge. Del resto, nella relazione alla proposta di legge del Gruppo comunista n. 1594 della IX Legislatura, avente per oggetto « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione nelle aree di confine della regione Friuli-Venezia Giulia », proprio con l'intendimento di definire il carattere strategico della proposta di legge, si sosteneva fra l'altro: « ... sono in questione quindi la linea ed il carattere dell'intervento dello Stato: senza un mutamento profondo dell'attuale

orientamento non è possibile garantire alcuna ripresa né un futuro di sviluppo a questa parte d'Italia.

La condizione essenziale è che si avvii un'azione di ampio respiro, sorretta da un disegno strategico che consenta di compensare gli squilibri e gli aggravii diretti ed indiretti che l'area confinaria ha dovuto sinora subire, di incrementare l'afflusso di capitali nazionali ed esteri nella zona creando un quadro di riferimento certo per le attività produttive (ed economiche in genere) e la loro qualificazione, motivo quindi di attrazione per le forme imprenditoriali sane, capace di determinare condizioni favorevoli per l'insediamento di nuove iniziative e per un forte sviluppo della cooperazione produttiva con i paesi vicini al più alto livello.

Il disegno strategico deve partire dalla considerazione delle reali potenzialità della zona e dallo sviluppo attuale e possibile degli scambi fra Est ed Ovest europeo, tra aree fortemente sviluppate del Nord e quelle in via di sviluppo del Sud, dall'esistenza nella zona stessa di centri e di istituti per la ricerca scientifica e tecnologica e per la formazione che operano a livello internazionale, dalla esperienza del confine più aperto tra Italia e Jugoslavia che ha consentito di attenuare le difficoltà economiche e di sviluppare la conoscenza e l'amicizia tra le popolazioni di frontiera, dalla esistenza di diversità etniche e culturali nella regione che costituiscono una realtà ricca e multiforme che va valorizzata.

La presenza della minoranza nazionale slovena nelle aree confinarie (dalle Valli di Natisone a Gorizia ed a Trieste) deve costituire motivo di impegno per sostenere l'economia di un territorio oggi aperto all'incontro e all'amicizia tra i popoli.

È allo spirito con cui sono stati raggiunti gli accordi di Osimo che occorre soprattutto richiamarsi per rilanciare e portare al massimo livello la cooperazione produttiva ed economica tra Italia e Jugoslavia e per sviluppare la collaborazione in un più ampio quadro di rapporto con gli altri paesi confinanti, con

la Comunità economica europea e con i paesi in via di sviluppo.

Occorre che l'azione dello Stato possa articolarsi con interventi programmati e coordinati nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia che dovrà, per suo conto, stabilire le priorità da osservare (e le scadenze) e individuare i settori verso cui orientare le risorse ».

L'articolato di questa proposta di legge si muove conseguentemente in ordine a questa strategia.

L'articolo 1, è sostanzialmente programmatico o di scelta generale. Con esso si chiariscono i caratteri di fondo della strategia che informa la proposta di legge.

L'articolo 2 definisce i requisiti in base ai quali le imprese e le società operanti accedono alle agevolazioni. L'articolo 3 stabilisce quali sono nel concreto le esenzioni fiscali a favore delle imprese e delle società operanti. Con l'articolo 4 vengono fissate le norme sul costo del lavoro, ponendo in particolare la questione della durata dei contratti di formazione lavoro e della loro successiva trasformazione.

Rilevante ci pare il dettato dell'articolo 5, riguardante alcuni interventi per lo sviluppo dell'interscambio con l'estero. Così pure quello successivo, che fissa i parametri di intervento in conto capitale in base alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico e per programmi di ricerca.

Di pari notevole significato sono le norme relative all'articolo 7 a sostegno dei traffici, il fondo per le infrastrutture per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 8 e la costituzione di una gestione separata, sempre per iniziative re-

lative alla cooperazione internazionale del FRIE, presente all'articolo 10.

Un discorso rilevante è rappresentato al comma 2 dell'articolo 9 riguardante la estensione in alcune aree del territorio regionale del regime dei punti franchi di Trieste. Come viene precisato nell'articolo, ciò dovrà avvenire su decisione del Governo sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La norma riguardante il Medio Credito, prevista all'articolo 11, ci pare possa rappresentare un ulteriore aspetto di garanzia per quanto riguarda l'insieme delle scelte della presente legge. Con l'articolo 12 viene istituito un fondo speciale per le zone montane gestito direttamente dalle Comunità montane e Collinari.

L'articolo 13 ribadisce un ruolo particolare degli Istituti di ricerca e delle Università della regione in una politica di cooperazione scientifica e culturale. Mentre con l'articolo 14 vengono definite le norme per la estensione alla provincia di cui agli articoli 3, 4 e 12 della presente proposta di legge. In ultimo le norme procedurali di cui all'articolo 15 offrono il quadro di riferimento della strumentazione alla base delle scelte che con questa legge proponiamo.

L'articolo 16 contiene la norma di copertura finanziaria.

Onorevoli colleghi, dopo aver premesso le motivazioni della nostra proposta, vogliamo ribadire che nel corso dell'*iter* di approvazione il gruppo comunista si muoverà in modo unitario. Ciò non toglie che se il corso del dibattito dovesse suggerire la presentazione di emendamenti noi non ci esimeremo dal farlo avendo sempre come obiettivo primario la migliore legge entro il più breve tempo possibile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Al fine di valorizzare il ruolo di regione frontaliere della Comunità europea del Friuli-Venezia Giulia, e nell'intento di sviluppare la cooperazione economica internazionale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 riguardano i settori produttivi e della ricerca anche per promuovere la presenza in campo internazionale, sviluppare l'innovazione e incrementare gli scambi con l'estero.

3. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, predispone, sentita la Regione Friuli-Venezia Giulia, un programma nazionale di interesse comunitario da finanziare con fondi comunitari, statali, regionali e locali. A tale scopo è costituito presso il Ministero del tesoro un apposito fondo. Al fondo lo Stato contribuisce con la somma di lire 50 miliardi per il periodo 1989-1996, di cui 5 miliardi per il 1989.

4. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze previste da norme comunitarie, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è equiparato a quelli indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

5. L'intervento straordinario previsto dalla presente legge ha durata decennale a far data dal 1° gennaio 1987.

## ART. 2.

*(Destinatari).*

1. Le agevolazioni della presente legge sono destinate alle imprese e società operanti o che vengono costituite ed operino,

con proprie strutture stabili e permanenti, nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e siano qualificate da uno dei seguenti requisiti:

a) attività di cooperazione internazionale;

b) significativa presenza sui mercati esteri dimostrata da esportazioni non inferiori al 20 per cento della propria produzione;

c) da partecipazioni di capitale estero non inferiori al 15 per cento e non superiori al 49 per cento del capitale sociale;

d) da programmi per l'ammodernamento, l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie produttive o progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, finalizzata ad incrementare le proprie capacità esportative.

### ART. 3.

#### *(Agevolazioni fiscali).*

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG per la parte di utili impegnata in programmi di ampliamento e aggiornamento tecnologico;

b) ammortamento anticipato nel primo periodo o nei successivi, oltre la misura massima di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e fino a concorrenza con il costo dei beni medesimi;

c) applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad operazioni immobiliari e societarie per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

d) esenzione dell'imposta sostitutiva sui contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito;

e) esenzione della ritenuta sugli interessi da finanziamenti esteri e contributi in conto interessi da parte del Fondo Medio-credito centrale in misura del 75 per cento del loro ammontare;

f) maggiorazione della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, di un importo pari al 4 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti, ad utilizzazione mediante locazione finanziaria e ad importazioni derivanti da ordinativi emessi dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1997, relativi a beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, consegnati o importati entro il 31 dicembre 1998.

#### ART. 4.

*(Interventi per lo sviluppo dell'occupazione).*

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti norme per l'abbattimento del costo del lavoro:

a) proroga di ulteriori 4 anni, rispetto alla durata del contratto di formazione e lavoro, dei termini di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i lavoratori ai quali l'assunzione, avvenuta con i contratti di formazione e lavoro, è trasformata in assunzione a tempo indeterminato;

b) alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato in contributo speciale di lire 150 miliardi nel periodo 1987-1996 di cui 5 miliardi per il 1987 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per la erogazione di contributi alle imprese anche ai sensi della vigente legislazione regionale, ed in particolare per:

1) l'assunzione a tempo indeterminato, al termine del periodo stabilito dal contratto di formazione e lavoro;

2) il sostegno di processi interaziendali e intersettoriali;

3) lo sviluppo dell'occupazione giovanile e femminile;

4) lo sviluppo di iniziative di *job-creation*.

#### ART. 5.

*(Interventi per lo sviluppo dell'interscambio con l'estero).*

1. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato in contributo speciale di lire 250 miliardi nel periodo 1987-1996, di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 al fine di favorire i programmi di penetrazione commerciale delle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Il contributo speciale di cui al comma 1 è finalizzato alla attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale sino alla percentuale massima del 40 per cento dell'investimento relativo a programmi di penetrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero. Inoltre possono essere previsti interventi volti a contenere i costi per le assicurazioni nonché gli oneri relativi alle anticipazioni per le esportazioni.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di sostegno e di snellimento delle procedure per le operazioni di commercio internazionale e che prevedano la possibilità di compiere, nell'ambito del commercio di transito, operazioni di compensazione valutaria e di compensazione tra merci in ambito bilaterale e multilaterale, senza vincoli amministrativi. Particolari facilitazioni sono previste per consentire le operazioni commerciali in valuta non convertibile e che prevedano la libera negoziazione delle valute stesse.

4. È assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia il contributo straordinario di lire 50 miliardi destinato a finanziare progetti di adeguato livello regionale per la promozione e commercializzazione all'estero di merci e servizi orientati per linee di prodotto.

ART. 6.

*(Fondo per lo sviluppo tecnologico e per programmi di ricerca).*

1. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 400 miliardi per il periodo 1987-1996, di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 destinato a favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di programmi di ricerca.

2. Il fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di contributi in conto capitale:

a) sino alla percentuale massima del 30 per cento ed entro il limite massimo di lire 500 milioni, a favore delle imprese per l'acquisto, o la utilizzazione mediante locazione finanziaria, di macchinari, attrezzature produttive ed impianti ad alto contenuto tecnologico;

b) fino al 30 per cento cumulabile fino ad un massimo dell'80 per cento del costo, con altri incentivi ed agevolazioni per programmi di ricerca e di sperimentazione. Il contributo è elevato al 50 per cento cumulabile sino al 90 per cento se i programmi di ricerca e di sperimentazione vengono eseguiti nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita con legge 8 agosto 1977, n. 546;

c) fino al 30 per cento, cumulabile con altri incentivi e agevolazioni, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, sugli investimenti delle imprese nazionali operanti in regime di cooperazione con società estere nel settore dell'economia marittima e del trasporto.

## ART. 7.

*(Interventi a sostegno dei traffici).*

1. Il Ministro dei trasporti provvede, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a considerare come obbligo di servizio pubblico i trasporti merci da e per l'estero ovvero destinati o provenienti da oltremare in conformità ad accordi internazionali. Conseguentemente gli organi dell'Ente « Ferrovie dello Stato » adottano per i trasporti merci da e per il confine e gli scali ferroviari interessati tariffe di maggior favore rispetto a quelle tecnico-economiche. Gli oneri derivanti sono a carico dello Stato.

2. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 100 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per la concessione a favore delle imprese ubicate nel Friuli-Venezia Giulia, un contributo della misura massima del 15 per cento sulle tariffe dell'autotrasporto e del trasporto marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese localizzate nel Friuli-Venezia Giulia.

## ART. 8.

*(Fondo per infrastrutture per la cooperazione internazionale).*

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, ed in particolare allo scopo di favorire la cooperazione economica con le zone frontaliere dei Paesi contermini, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 200 miliardi per il periodo 1988-1996, di cui 5 miliardi per il 1988 e 10 per il 1989, per provvedere, d'intesa con le competenti amministrazioni centrali dello Stato, alla realizzazione, nel quadro di un programma complessivo, anche attraverso società a capitale prevalentemente pubblico o con partecipazioni di capitale estero, di infrastrutture di trasporto, quali opere di viabilità e raccordi autostradali, opere ed

impianti portuali ed aereoportuali, impianti ai valichi di confine, aree attrezzate per lo stoccaggio e la manipolazione delle merci, nonché altre infrastrutture.

ART. 9.

*(Zone franche).*

1. Il Governo emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per facilitare lo svolgimento delle attività di imbarco, sbarco e deposito, manipolazioni usuali e perfezionamento attivo nei punti franchi di Trieste, sulla base di provvedimenti di semplificazione delle procedure doganali, dei controlli e degli accertamenti che disciplinano l'ingresso delle materie prime e dei semilavorati nazionali ed esteri e l'esportazione dei prodotti e le relative restituzioni nazionali o comunitarie, nonché di misure nel campo dei trasporti, del commercio estero, della marina mercantile, dell'industria, che faciliti al massimo l'operatività e le prerogative dei punti franchi.

2. Il Governo, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede ad estendere in alcune aree del territorio regionale il regime dei punti franchi di Trieste per l'attività di trasformazione industriale.

ART. 10.

*(Fondo di rotazione).*

1. Presso il FRIE (Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) è costituita una gestione separata per iniziative relative alla cooperazione internazionale, nonché per le attività e i programmi a favore delle imprese di cui all'articolo 2.

2. Alla gestione separata è assegnato un contributo speciale dello Stato di lire 250 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988

e 20 per il 1989. La gestione separata opera su tutto il territorio regionale e concede mutui a tasso agevolato fino al 70 per cento dell'investimento ammortizzabile fino a 15 anni.

3. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

#### ART. 11.

*(Medio credito).*

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività economiche nel Friuli-Venezia Giulia dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad opere in detti territori, comprese le sezioni speciali di medio credito, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dalla effettiva erogazione del finanziamento, fino a misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto nella « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

## ART. 12.

*(Interventi per la montagna).*

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale pari a 300 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per lo sviluppo della occupazione e delle attività produttive nelle aree montane.

2. Detto contributo è destinato a sostegno delle iniziative produttive mediante contributi ed agevolazioni per l'acquisto di aree, realizzazione di infrastrutture. Potranno inoltre essere previste agevolazioni differenziate rispetto a quelle del territorio regionale.

3. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono prorogate fino alla scadenza della presente legge per i comuni montani della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Alla gestione del fondo di cui al comma 1, sono delegate, con legge regionale, le comunità montane e collinari.

## ART. 13.

*(Cooperazione scientifica e culturale).*

1. L'Università degli Studi di Trieste è autorizzata a istituire un corso di studi biennale per il conferimento del titolo di *Master in Science and Technology Policy and Management*, gestito d'intesa con le Nazioni Unite e riservato a laureati di paesi in via di sviluppo. Con gli esperti nazionali e internazionali chiamativi come docenti l'Università degli Studi di Trieste stipulerà contratti di diritto privato, onnicomprensivi di tutte le prestazioni da svolgersi in Italia e all'estero, anche in deroga all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Sul Fondo investimenti ed occupazione per l'anno 1988 è data priorità al finanziamento del progetto di costruzione del « Sincrotrone » per una quota massima del 50 per cento del costo e per un importo non superiore a 75 miliardi.

3. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 50 miliardi per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, nonché a favore degli enti culturali ed artistici che svolgano attività all'estero.

4. Al fine di potenziare i rapporti di collaborazione culturale, scientifica e didattica con istituzioni di carattere internazionale o straniera, in particolare della Comunità di lavoro Alpe-Adria e della CEE, nonché di realizzare incontri scientifici di interesse internazionale, iniziative culturali rivolte a studiosi stranieri e scambi di studenti, laureandi, laureati, docenti e ricercatori con Università e Istituti di ricerca stranieri, rispettivamente alle Università di Trieste e Udine, è concesso per il periodo 1987-1996 un finanziamento di lire un miliardo.

#### ART. 14.

##### *(Interventi a favore della provincia di Belluno).*

1. Le provvidenze e le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 12 sono estese al territorio della provincia di Belluno per lo sviluppo delle cui attività è stanziata una somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

2. Tale somma è destinata alla concessione di contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa di investimento con il limite di un miliardo, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero.

3. I fondi di cui al comma 1 sono accreditati alla regione Veneto che con propria legge, sentito il consiglio provinciale di Belluno, stabilisce le modalità e le procedure di intervento, delegandone l'esecuzione alla provincia di Belluno.

ART. 15.

*(Norme procedurali).*

1. Le modalità, le procedure ed i termini per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge al fine di incrementare l'occupazione, di sviluppare la cooperazione internazionale e gli scambi, di rinnovare il sistema produttivo, di contenere i consumi energetici, di favorire l'aumento della produttività dei capitali investiti in attività produttive, vengono stabiliti con legge regionale.

2. La legge regionale definisce i casi in cui l'erogazione dei contributi è delegata alle amministrazioni provinciali e alle comunità montane e collinari, e prevede il concorso delle province, delle comunità montane e degli altri enti locali nella programmazione degli interventi, e le norme per parificare e semplificare gli adempimenti richiesti dalle imprese.

3. La legge regionale stabilisce inoltre le forme con cui vengono consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria sia per la formulazione dei programmi regionali di sviluppo sia per la determinazione dei criteri di concessione delle agevolazioni e dei contributi alle imprese.

4. Alle suddette organizzazioni viene data comunicazione periodica delle agevolazioni e dei contributi concessi alle imprese, prevedendo adeguate forme di verifica sullo stato di attuazione dei programmi previsti dalla presente legge.

ART. 16.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per il triennio 1987-1989, compresi

quelli relativi agli articoli 3 e 4, al comma 3 dell'articolo 12 e al comma 1 dell'articolo 13, valutati in lire 100 miliardi per l'anno 1987, e 150 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando lo specifico accantonamento.